DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1965

che modifica nuovamente la decisione del 6 novembre 1964 con cui si autorizza la riscossione di una tassa di compensazione sull'importazione di biscotti e cialde nella Repubblica federale di Germania da alcuni Stati membri

(I testi in lingua francese, olandese e tedesca sono i soli facenti fede)

(66/50/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 (1) basata in particolare sull'articolo 235 del Trattato e che prevede l'applicazione di una tassa di compensazione su alcune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, prorogata e modificata con decisione del 29 marzo 1965 (2), prorogata con decisione del 15 giugno 1965 (3), prorogata e modificata nuovamente fino al 30 giugno 1966 con decisione del 26 ottobre 1965 (4),

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 (5) che stabilisce l'elenco dei prodotti cui può essere applicata la citata decisione,

Vista la decisione della Commissione del 6 novembre 1964 (6) che autorizza la riscossione di una tassa di compensazione sull'importazione di biscotti e cialde nella Repubblica federale di Germania da alcuni Stati membri, modificata con decisione del 21 dicembre 1964 (7), prorogata e modificata con decisione del 31 marzo 1965 (8), prorogata con decisione del 18 giugno 1965 (9), modificata con decisione del 12 ottobre 1965 (10), prorogata con decisione del 27 ottobre 1965 (11),

Considerando che dai dati indicati appresso risulta che gli elementi presi in considerazione dalla Commissione per la determinazione delle tasse di compensazione di cui la decisione citata autorizza la riscossione, sono modificati e, di conseguenza, bisogna rivederne gli ammontari;

Considerando che, per quanto riguarda il grano tenero contenuto nei biscotti e cialde, bisogna prendere in considerazione, quando le merci in questione sono esportate nella Repubblica federale di Germania:

— dall'Unione economica belgo-lussemburghese, il prezzo d'entrata medio per i mesi da dicembre 1965 a febbraio 1966, diminuito di un aiuto di 220 FB accordato al consumo dei prodotti in questione, pari a 296,33 FB o 23,71 DM, per 100 kg di frumento;

— dalla Repubblica francese, il prezzo indicativo medio per i mesi da dicembre 1965 a febbraio 1966, pari a 52,23 FF o 42,32 DM, per 100 kg di frumento;

— dalla Repubblica italiana, la quotazione mondiale media dei mesi da maggio ad ottobre 1965, maggiorata del prelievo fissato ai sensi dell'articolo 10 del Trattato della C.E.E., pari a 6.221 Lit. o 39,81 DM, per 100 kg di frumento;

— dal Regno dei Paesi Bassi, la quotazione mondiale media dei mesi da maggio ad ottobre 1965, pari a 23,41 Fl. o 25,87 DM, per 100 kg di frumento;

Considerando che il prezzo indicativo medio del grano tenero praticato dalla Repubblica federale di Germania nella zona più deficitaria per i mesi da dicembre 1965 a febbraio 1966, ammonta a 49,69 DM per 100 kg di frumento;

Considerando che, per quanto riguarda lo zucchero contenuto nei biscotti e cialde, tenuto conto della continua tendenza al ribasso registrata sul mercato mondiale dello zucchero, bisogna prendere in considerazione, quando detti prodotti

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 999/62.
(2) GU n. 51 del 30. 3. 1965, pag. 754/65.
(3) GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1866/65.
(4) GU n. 179 del 27. 10. 1965, pag. 2801/65.
(5) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 1000/62.
(6) GU n. 206 dell'11. 12. 1964, pag. 3513/64.
(7) GU n. 9 del 25. 1. 1965, pag. 85/65.
(8) GU n. 74 dell'1. 5. 1965, pag. 1094/65.
(9) GU n. 114 del 28. 6. 1965, pag. 1915/65.
(10) GU n. 184 del 5. 11. 1965, pag. 2831/65.
(11) GU n. 193 del 15. 11. 1965, pag. 2953/65.

sono esportati nella Repubblica federale di Germania :

— dalla Repubblica francese e dalla Repubblica italiana, la quotazione mondiale media dei mesi da agosto ad ottobre 1965, maggiorata del prelievo compensativo, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del Trattato della C.E.E. ; che, tenuto conto della media delle quotazioni dello zucchero bianco alla Borsa di Parigi durante il suddetto periodo e d'un prelievo del 65 % del dazio dell'80 % previsto dalla tariffa doganale comune, il prezzo cosí determinato ammonta a 42,58 FF, pari a 5.390 Lit., ed a 34,50 DM per 100 kg di zucchero ;

— dall'Unione economica belgo-lussemburghese, un prezzo medio di cessione per l'esportazione verso gli altri Stati membri, che ammonta per il periodo da agosto a ottobre 1965 a 516,95 FB, pari a 41,36 DM, per 100 kg di zucchero ;

— dal Regno dei Paesi Bassi, il prezzo indicato da detto Stato membro come effettivamente praticato sul mercato dello zucchero da trasformare in merci destinate all'esportazione verso altri Stati membri e il cui livello medio per il periodo citato è di 30,32 Fl., pari a 33,50 DM, per 100 kg di zucchero ;

Considerando che il prezzo dello zucchero praticato dalla Repubblica federale di Germania è di 94,50 DM per 100 kg ;

Considerando che i prezzi medi praticati per 100 kg di biscotti e cialde, resi franco frontiera, non sdoganati, ammontano per i mesi da gennaio a settembre 1965 nelle importazioni nella Repubblica federale di Germania :

— dall'Unione economica belgo-lussemburghese a 288,53 DM,

— dalla Repubblica francese a 365,52 DM,

— dalla Repubblica italiana a 303,34 DM,

— dal Regno dei Paesi Bassi a 198,18 DM;

Considerando che bisogna salvaguardare una preferenza comunitaria rispettando tuttavia gli impegni contratti in seno al G.A.T.T. ; che la misura piú adatta per rispettare questi due obblighi è la riscossione da parte della Repubblica federale di Germania, per ciascuno degli elementi che entrano nella composizione delle merci in questione, di una tassa di compensazione d'importo pari alla tassa piú elevata prevista nei confronti di un altro Stato membro, entro il limite dell'ammontare del dazio addizionale che la Comunità si è riservata, negli ultimi negoziati tariffari, di riscuotere in aggiunta al dazio doganale applicabile nei confronti dei paesi terzi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi delle tasse di compensazione, fissati con decisione della Commissione del 6 novembre 1964, modificata con decisione del 21 dicembre 1964, prorogata e modificata con decisione del 31 marzo 1965, prorogata con decisione del 18 giugno 1965, modificata con decisione del 12 ottobre 1965, prorogata e modificata con decisione del 27 ottobre 1965, per quanto riguarda l'importazione nella Repubblica federale di Germania di biscotti e cialde (voce ex 19.08 della tariffa doganale comune) da alcuni Stati membri, sono modificati come indicato nella seguente tabella :

Cat.	Composizione del prodotto (%)		Importo della tassa				
			U.E.B.L.		Paesi Bassi		Paesi terzi
	Grano tenero	Zucchero	Import. DM/100 kg	Esport. FB/100 kg	Import. DM/100 kg	Esport. Fl./100 kg	Import. DM/100 kg
1	Fino a 70 incluso (60)	Fino a 5 incluso (5)	—	—	1,48	1,21	1,48
2	Da 70 escluso a 100 incluso (85)	Fino a 5 incluso (5)	1,65	18,67	7,44	6,09	3,59
3	Oltre 100 (100)	Fino a 5 incluso (5)	5,55	62,78	11,01	9,02	3,59
4	Fino a 70 incluso (60)	Oltre 5 (25)	5,78	65,38	13,68	11,20	13,68
5	Da 70 escluso a 100 incluso (85)	Oltre 5 (25)	12,27	138,80	19,64	16,09	17,95
6	Oltre 100 (100)	Oltre 5 (25)	16,17	182,92	23,21	19,01	17,95

Articolo 2

Prima di dar applicazione alla presente decisione, la Repubblica federale di Germania notifica alla Commissione e agli altri Stati membri interessati la data a decorrere dalla quale essa intende procedere all'applicazione stessa, nonché gli importi delle tasse che intende applicare, qualora detti importi siano inferiori a quelli previsti dalla presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio, alla Repubblica federale di Germania, al Granducato del Lussemburgo e al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1965.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1965

che modifica ulteriormente la decisione del 21 dicembre 1964 che autorizza la riscossione di una tassa di compensazione sulle importazioni, nella Repubblica federale di Germania, di caramelle tenere, di caramelle dure, di confetti e di pasta per fondente in provenienza dagli altri Stati membri

(66/51/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ;

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 ([1]), fondata in particolare sull'articolo 235 del Trattato e relativa alla riscossione di una tassa di compensazione su alcune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, prorogata e modificata con decisione del 29 marzo 1965 ([2]), prorogata con decisione del 15 giugno 1965 ([3]), prorogata e modificata ulteriormente fino al 30 giugno 1966 con decisione del 26 ottobre 1965 ([4]),

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 ([5]) che stabilisce l'elenco delle merci alle quali può essere applicata la summenzionata decisione,

Vista la decisione della Commissione del 21 dicembre 1964 ([6]), che autorizza la riscossione di una tassa di compensazione sulle importazioni, nella Repubblica federale di Germania, di caramelle tenere, di caramelle dure, di confetti e di pasta per fondente in provenienza dagli altri Stati membri, modificata e prorogata con decisione del 31 marzo 1965 ([7]), prorogata con decisione del 18 giugno 1965 ([8]), modificata con decisione del 12 ottobre 1965 ([9]) e progata con decisione del 27 ottobre 1965 ([10]),

Considerando che risulta, dai dati indicati qui appresso, che gli elementi presi in considerazione per fissare le tasse di compensazione autorizzate dalla suddetta decisione della Commissione hanno subito modifiche, per cui è opportuno rivederne l'importo ;

([1]) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 999/62.
([2]) GU n. 51 del 30. 3. 1965, pag. 754/65.
([3]) GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1866/65.
([4]) GU n. 179 del 27. 10. 1965, pag. 2801/65.
([5]) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 1000/62.
([6]) GU n. 7 del 22. 1. 1965, pag. 65/65.
([7]) GU n. 70 del 27. 4. 1965, pag. 1056/65.
([8]) GU n. 114 del 28. 6. 1965, pag. 1915/65.
([9]) GU n. 184 del 5. 11. 1965, pag. 2833/65.
([10]) GU n. 193 del 15. 11. 1965, pag. 2953/65.